

# STATUTO

## Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

1. É costituita un'associazione non riconosciuta ex artt. 36, 37 e 38 del codice civile, denominata **Associazione Cattolici Popolari**, d'ora in avanti detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in **Binasco, via Turati, 12**.
3. La durata dell'Associazione è di dieci anni e può essere rinnovata dall'assemblea.

## Articolo 2 – Scopi, natura, compiti

1. L'Associazione ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate.
2. L'associazione ha natura culturale e politica, non ha fini di lucro e intende promuovere ogni iniziativa per:
  - Riaffermare e diffondere l'identità e la tradizione dei "cattolici democratici-popolari" e dei "democratici-cristiani".
  - Riorganizzare la loro azione e la loro presenza nella comunità locale.
  - Rendere evidente la loro matrice culturale e politica riprendendo l'azione che nel tempo si è affermata nella comunità di Binasco attraverso la solidarietà cristiana, la cooperazione e le organizzazioni sociali e culturali dei cattolici popolari concretamente impegnati in politica
3. L'Associazione è un luogo di dibattito, di elaborazione socio-politica e di realizzazione di progetti mirati al territorio. Esso opera in piena autonomia e determina il proprio programma di attività, raccogliendo le tradizioni politiche e coniugandole con le migliori energie della società.
4. A tal fine l'Associazione potrà sostenere movimenti politici, sociali, culturali, locali, provinciali, regionali e nazionali, in quanto aventi gli stessi obiettivi.
5. L'Associazione può promuovere dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, studi e ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti politici, enti o Istituzioni. Può sostenere i movimenti ai quali ha aderito e promuovere ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale.

## **Articolo 3 – Organi**

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Portavoce, il Comitato Direttivo, il Tesoriere.
2. Gli organi sono eletti per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.
3. Per il primo triennio, gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori.

## **Articolo 4 – Soci fondatori**

1. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

## **Articolo 5 – Soci ordinari**

1. Possono essere soci coloro che condividono gli scopi del Associazione, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari, versano le quote associative.
2. I soci hanno diritto di ricevere tutte le informazioni inerenti l'attività dell'associazione.

## **Articolo 6 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, ed è convocata dal Portavoce del Associazione, il quale ne determina l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea delibera su: la nomina del Portavoce e del Comitato direttivo, il bilancio consuntivo, le modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa sottoposto con l'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda al Portavoce per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.
7. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo comune, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Portavoce.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Portavoce e da un segretario che lo redige.

## **Articolo 7 – Portavoce**

1. Il Portavoce è eletto fra i soci dall'Assemblea.
2. Il Portavoce è il rappresentante legale dell'Associazione, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e dell'Assemblea. Egli può delegare la rappresentanza ad altri soci per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dello stesso entro trenta giorni.

## **Articolo 8 – Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo è composto da 7 soci ed è convocato e presieduto dal Portavoce.
2. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Portavoce.
3. Il Comitato Direttivo nomina il Tesoriere, su proposta del Portavoce; delibera sull'ammissione di nuovi soci; approva – su proposta del Portavoce – i programmi di attività dell'Associazione, la costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro, l'affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate materie; controlla l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea; approva – su proposta del Tesoriere – il bilancio finanziario preventivo, il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea dei soci e l'importo della quota associativa.

## **Articolo 9 – Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di stipulare contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni

liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.

## **Articolo 10 – Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 11 – Fondo comune**

1. Per far fronte alle spese necessarie all'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione si avvale del fondo comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali o contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, da eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse.

## **Articolo 12 – Devoluzione del fondo comune**

1. In caso di cessazione dell'attività, il fondo comune è devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, prese a maggioranza qualificata su proposta del Comitato Direttivo, a favore di altra istituzione che dia garanzia di perseguire efficacemente scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

I CATTOLICI POPOLARI